



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

ABI Associazione
Bancaria
Italiana

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PROMOZIONE DI AZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE
NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA "GARANZIA PER I GIOVANI"**

TRA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

ABI – ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

PREMESSO CHE

- l'elevato tasso di disoccupazione, specialmente giovanile, determina una perdita di capitale umano, di competenze e di motivazioni che indebolisce il potenziale di crescita dell'economia italiana;
- esiste un progressivo disallineamento tra necessità espresse dalle imprese e le qualifiche che vengono prodotte dal sistema educativo e formativo;
- è indispensabile adottare, nel rispetto delle specificità regionali, strategie intersettoriali a livello nazionale e locale per sviluppare azioni mirate a favorire un maggiore coinvolgimento delle giovani generazioni nei processi economici e sociali;

CONSIDERATO CHE

- il Governo intende realizzare un'operazione straordinaria verso i giovani tra i 15 e i 29 anni d'età che si fonda su una cooperazione tra tutti i livelli di governo, nonché tra le pubbliche amministrazioni, le imprese e le organizzazioni sociali e del terzo settore, per orientare l'inserimento lavorativo o il recupero formativo dei giovani, anche attraverso la promozione di iniziative innovative;
- il principio di responsabilità sociale d'impresa comporta uno sforzo straordinario per fronteggiare le difficoltà della società italiana provocate dalla lunga crisi economica di questi anni;

- = è necessario ricorrere a tutti gli strumenti oggi esistenti e coinvolgere tutti gli operatori possibili per orientare e accompagnare verso la formazione o il lavoro la popolazione giovanile inattiva o disoccupata;

VISTO CHE

- la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2013, sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani", richiede che ogni Stato Membro assicuri ai giovani un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale;
- il decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 - recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 9 agosto 2013 – è volto a migliorare l'occupabilità dei giovani e ad anticipare la "Garanzia per i giovani", attraverso nuove opportunità di lavoro e di formazione;
- l'art. 5 del citato decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, prevede "la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni";

TUTTO CIÒ PREMESSO VISTO E CONSIDERATO si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (Obiettivo e finalità del Protocollo)

Obiettivo del presente protocollo è quello di definire un quadro di collaborazione finalizzato a coadiuvare l'azione del Governo, delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale per la "Garanzia per i giovani" al fine di promuovere l'occupazione giovanile e l'inclusione sociale attraverso azioni volte a:

- sostenere gli strumenti e i percorsi di alternanza scuola-lavoro e università-lavoro;
- promuovere i percorsi finalizzati all'attestazione delle competenze non formali e formali conseguite dai giovani nell'ambito di attività di tirocinio o apprendistato;
- realizzare iniziative di promozione e comunicazione a sostegno del Piano nazionale per la "Garanzia per i giovani,
- sviluppare previsioni a medio termine delle figure professionali richieste dalle imprese e dal mondo produttivo;
- valutare i risultati dei programmi e delle azioni previste dal Piano nazionale, proponendo, ove necessario, interventi correttivi;
- promuovere programmi di responsabilità sociale d'impresa orientati all'attivazione, alla formazione e all'occupazione delle giovani generazioni.



Art. 2
(Promozione e realizzazione di azioni specifiche)

L'ABI si impegna a collaborare per la realizzazione del Piano nazionale per la "Garanzia per i giovani", promuovendo l'informazione sulle misure in esso previste, sviluppando direttamente azioni specifiche e informando i propri associati delle iniziative che possono favorire l'avvicinamento e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

L'ABI si attiverà per promuovere la pubblicazione sul Portale garanzia Giovani – Cliclavoro delle offerte di lavoro, apprendistato e tirocinio da parte delle imprese associate.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna ad attivare ogni utile iniziativa per l'effettiva implementazione del Piano nazionale per la "Garanzia per i giovani" volta a una migliore occupabilità dei giovani e al loro inserimento lavorativo.

Art. 3
(Azioni in materia di tirocini)

L'ABI si impegna a:

- istituire un elenco delle imprese disponibili ad ospitare tirocinanti;
- sensibilizzare le imprese associate ai fini di un utilizzo significativo di tirocini;
- favorire la comunicazione delle offerte rivolte ai giovani.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in uno spirito di piena collaborazione con gli altri livelli di Governo competenti, si impegna a condividere ogni iniziativa per promuovere il tirocinio quale strumento per l'avvicinamento e l'inserimento dei giovani al mondo del lavoro, in coerenza con quanto dettato dalla Commissione Europea con la Raccomandazione sui tirocini di qualità.

Art. 4
(Azioni in materia di apprendistato)

L'ABI si impegna a:

- promuovere il ricorso all'apprendistato presso le proprie associate, nell'ottica dell'innalzamento del capitale umano e dello sviluppo di talenti che possono contribuire a far crescere le imprese;
- sensibilizzare le proprie associate affinché sia mantenuta la qualità della formazione erogata dalle stesse;

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel pieno rispetto delle competenze dei livelli istituzionali, si impegna a promuovere ogni azione utile per il rilancio dell'apprendistato nelle sue diverse tipologie come modalità prioritaria di prima occupazione per i giovani.

Art. 5
(Gruppo di coordinamento)

Le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di coordinamento finalizzato a mettere in campo le azioni e le iniziative previste nell'ambito del presente protocollo.

Il Gruppo, in particolare, attraverso l'azione congiunta delle Parti firmatarie,

- promuove la definizione di azioni formative a livello nazionale e territoriale, nel rispetto delle competenze delle Regioni e dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- monitora l'avanzamento delle iniziative e delle attività previste dal Protocollo;
- coordina le iniziative di comunicazione riferite al Protocollo, con particolare riguardo ai rapporti tra i diversi attori coinvolti ai vari livelli.

Art. 6
(Informazione e diffusione del Protocollo di intesa)

Le Parti si impegnano a predisporre all'interno dei rispettivi canali di comunicazione, appositi spazi per presentare le finalità del presente Protocollo.

L'ABI si impegna a condividere e realizzare attività di comunicazione e di sensibilizzazione volte alla diffusione del Piano nazionale per la "Garanzia per i giovani", in coerenza con le relative azioni di comunicazione.


Art. 7
(Disposizioni finali)

Le Parti, in relazione alla programmazione comunitaria 2014-2020, si impegnano a valutare, alla luce del presente Protocollo, la prosecuzione delle attività delineate dal gruppo di coordinamento di cui all'articolo 5.

Per l'espletamento dell'attività oggetto del Protocollo, nessun onere grava sui bilanci del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, il 15 MAG. 2014

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti



Il Presidente ABI
Antonio Patuelli

